



Prot. 218/2020 MT

**TRIBUNALE DI MASSA**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

---

**CIRCOLARE**

**OBBLIGO DI DEPOSITO DI RAPPORTI RIEPILOGATIVI E ATTI TIPICI**  
**NELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI**

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Letto l'art. 16 bis, comma 9septies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui: *“I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.”*;

letto il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha disposto (con l'art. 20, comma 5) che le disposizioni di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies dell'art. 16-bis si applicano, anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies del medesimo D.L.;

ritenuto che i professionisti delegati siano pertanto tenuti a redigere i rapporti riepilogativi, avvalendosi dei redattori atti in distribuzione sul mercato (qui un elenco non esaustivo [https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_28.wp](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp)), secondo gli schemi conformi ai vigenti XSD ministeriali ([https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_26\\_1.wp?previousPage=pst\\_27&contentId=DOC1162](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_27&contentId=DOC1162)), nel rispetto dell'art. 14 delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;

vista, altresì, la delibera adottata dal CSM in data 03/07/2019, con cui si invitano i Presidenti di Tribunale a vigilare affinché i professionisti delegati utilizzino il modello informatico approvato dal Ministero della Giustizia per il rapporto finale (nonché gli analoghi modelli per il rapporto iniziale e quello semestrale quando verranno approvati);

vista la delega del Presidente del Tribunale;

tanto premesso,

con la presente circolare intende fornire ai professionisti delegati, ai custodi giudiziari e ai periti stimatori, le opportune indicazioni per una corretta osservanza delle disposizioni del CSM, in ordine ai rapporti riepilogativi e agli altri atti tipici nelle procedure esecutive individuali.

I modelli ministeriali non sono dei "file modello" che possano essere condivisi. Si tratta, invece, di modello-schema formato xml utilizzabile dal gestionale del professionista delegato e da consolle, che lo stesso professionista delegato compila dal proprio gestionale al momento del deposito del rapporto riepilogativo finale, inserendo i dati relativi alla procedura nei campi appositi. Alcuni gestionali in uso ai professionisti delegati consentono già di eseguire questa funzione, essendo stati adattati alle specifiche tecniche ministeriali.

Nell'allegato dell'atto (file xml "dati atto") sono visibili tutti i dati inseriti dal delegato che vanno a popolare il sistema (in altri termini, se il delegato ha operato bene, nel file xml allegato si vedranno tutti i dati ed i campi "disaggregati", in caso contrario il file sarà pressoché vuoto come normalmente avviene per gli altri atti).

Esistono, allo stato, due modelli ministeriali: quello sintetico e quello analitico, quest'ultimo talvolta denominato anche "completo" nei gestionali, perché contiene più dati da inserire.

#### ***Rapporto riepilogativo nelle procedure esecutive individuali.***

Il Ministero ha predisposto i modelli informatici dei rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive individuali.

E' di fondamentale importanza che tutti i professionisti adoperino i **modelli informatici ministeriali**, perché ciò consente di alimentare in modo appropriato il registro di cancelleria e, conseguentemente, il sistema informatico può estrarre i dati e metterli a disposizione del giudice per la sua attività di vigilanza e controllo.

Per quanto riguarda il rapporto riepilogativo periodico, il Tribunale di Massa ritiene indispensabile che sia adoperata **esclusivamente la versione analitica**, atteso che quella sintetica, anch'essa predisposta dal Ministero, è eccessivamente concisa e non consente di memorizzare dati molto importanti per una efficace attività di controllo e vigilanza.

#### ***Atti tipici nelle procedure esecutive individuali***

Il Ministero ha altresì predisposto i modelli informatici per il deposito dei diversi atti, tra cui – a titolo esemplificativo:

Il Ministero ha altresì predisposto i modelli informatici per il deposito di diversi atti, tra i quali, a titolo esemplificativo:

tipo atto	soggetto che può effettuare il deposito
richiesta visibilità	Legale
deposito semplice del custode	Custode

ordine liberazione immobile	Custode
aggiudicazione lotto	Delegato
minuta decreto trasferimento	Delegato
progetto di distribuzione	Delegato
proposta progetto di distribuzione	Delegato
deposito semplice del professionista delegato	Delegato
deposito attestato prestazione energetica da parte del delegato	Delegato
deposito rapporto riepilogativo sintetico	Delegato
istanza proroga perito stimatore	Perito Stimatore
perizia immobiliare	Perito Stimatore
deposito semplice del perito stimatore	Perito Stimatore
deposito attestato prestazione energetica da parte del perito stimatore	Perito Stimatore
avviso di vendita	Delegato
deposito del prezzo	Delegato
istanza di revoca/decadenza aggiudicatario	Delegato
verbale vendita (aggiudicazione del lotto)	Delegato
deposito documentazione (ipocatastale/Relazione notarile)	Legale
rendiconto custode giudiziario	Custode giudiziario
istanza generica custode giudiziario	Custode giudiziario
istanza liquidazione custode	Custode giudiziario

Anche per questi atti ricorre l'esigenza che **tutti i soggetti adoperino i modelli informatici predisposti dal Ministero**, perché anche essi consentono il popolamento del registro informatico di cancelleria. Per quanto riguarda gli atti il cui deposito incombe sullo stimatore, il professionista delegato e/o il custode avranno cura di far presente al tecnico incaricato della stima di utilizzare esclusivamente il modello ministeriale.

P.Q.M.

#### IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

1. **DISPONE** che a partire dal 24/11/2020 i professionisti delegati, i custodi giudiziari e i periti stimatori incaricati nelle esecuzioni immobiliari utilizzino esclusivamente i modelli informatici predisposti dal Ministero e messi a disposizione dai redattori reperibili sul mercato;
2. **DISPONE** che, con particolare riferimento al rapporto riepilogativo, sia utilizzata soltanto la versione analitica;
3. **DISPONE** che la Cancelleria, a partire dal 24/11/2020, nel caso in cui siano depositati atti redatti con modelli informatici diversi da quelli ministeriali, rifiuti il deposito telematico, inviti il professionista, il custode giudiziario, il perito stimatore ad utilizzare il modello informatico e riferisca al giudice assegnatario del fascicolo.


**Si comunichi a cura della Cancelleria a tutti i professionisti già delegati, ai custodi giudiziari già incaricati e ai periti stimatori già nominati, nonché all'Ordine degli Avvocati di Massa, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara,**

all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Massa Carrara, al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Massa Carrara e all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara.

Massa, 23/11/2020

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Paolo Puzone

Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott.ssa Elisa Pinna



**Depositato in Cancelleria il**

23/11/2020

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Cristina Geraci